

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che

- con O. D. n. 391/2025, venivano disposte fino al 23 dicembre 2025, modifiche alla viabilità ordinaria di via Venezia Giulia - Contrada Regina, nel tratto di strada compreso tra via Sicilia e via Pietro Donadio (Cardito) al fine di consentire alla ditta "Italgas", lavori di scavo per allacciamento interrato di utenza Gas, a cui si rimanda;
- è pervenuta istanza prot. n. 74503/2025 del 23/12/2025, inoltrata dall'Ing. Carmine Grieco, in qualità di Responsabile della società "**IG Italgas**" - **Polo Campania - U.T. Campania Centro**, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria in via Venezia Giulia - Contrada Regina, tratto di strada contigua a via Pietro Donadio (Cardito) e via Sicilia, per il prosieguo dei lavori inerente allo scavo per allacciamento interrato di utenza gas per il periodo compreso tra il 07 gennaio al 28 febbraio 2026;

VISTO che i lavori de quo, sono stati affidati alla società "Campania GAS s.r.l." con sede legale in Caserta (Ce) alla via Capo Appia loc. Lo Uttaro snc - p. Iva 01351150618;

VISTO le nomine dei responsabili: di cantiere ing. Francesco Minutolo e dei lavori ing. Montesarchio Vincenzo;

VISTO l'autorizzazione n. 30/2025 del 21/11/2025, rilasciata dal settore LL. PP.;

RAVVISATO pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 con il quale vengono decretati, ai sensi dell'art. 161 - comma 2bis - del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n. 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S., emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

ORDINA

dal 07 gennaio al 28 febbraio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (escluso i festivi):

E' FATTO divieto di sosta dei veicoli su ambo i lati e restringimento della carreggiata in via Venezia Giulia - Contrada Regina, tratto di strada compreso tra la contigua via Pietro Donadio (Cardito) a via Sicilia.

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO alla società Italgas, all'impresa esecutrice dei lavori de quò "Campania Gas s.r.l.", all'Ing. Montesarchio Vincenzo responsabile dei lavori, all'Ing. Minutolo Francesco responsabile del cantiere, al quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione di con avvisi di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
- di farsi carico, dell'installazione di apposita segnaletica stradale verticale di cantiere, in riferimento alle modifiche della viabilità ordinaria apportate dalla presente ordinanza,
- predisporre impianto semaforico o proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso istituzione senso unico alternato, lungo la carreggiata delle strade in avvicinamento al tratto di strada interessato dai lavori.

- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Commissario Prefettizio del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, al signor Ing. Del Settore LL.PP., all'Asl Napoli2Nord postazione 118, all'azienda del trasporto pubblico EAV, alla società Italgas, alla ditta esecutrice dei lavori "Campania GAS s.r.l.", all'Ing. Montesarchio Vincenzo e all'Ing. Minutolo Francesco, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Maggiore dott. Antonio Amore della Polizia Locale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)